I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1062/87 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 1987

recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 222/77 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, relativo al transito comunitario [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo [2], in particolare l'articolo 57,

visto il regolamento (CEE) n. 678/85 del Consiglio, del 18 febbraio 1985, relativo alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci all'interno della Comunità [2],

considerando che il regolamento (CEE) n. 222/77 succitato è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 1901/85 [3] per prevedere l'utilizzazione, nel quadro delle procedure di transito comunitario, sia esterno sia interno, del formulario di documento unico previsto dal regolamento (CEE) n. 679/85 del Consiglio, del 18 febbraio 1985, relativo all'adozione del modello di formulario di dichiarazione da utilizzare negli scambi di merci all'interno della Comunità [4], modificato dal regolamento (CEE) n. 2791/86 della Commissione [5], e dal regolamento (CEE) n. 2855/85 della Commissione recante le disposizioni di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 678/85 e (CEE) n. 679/85 [6], modificato dal regolamento (CEE) n. 2792/86 [7];

considerando che il regolamento (CEE) n. 223/77 [8], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3399/85 [9], ha stabilito le disposizioni di applicazione e le misure di semplificazione del regime di transito comunitario;

considerando che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 223/77 hanno subito numerose e talvolta importanti modifiche; che, in occasione di nuove modifiche è opportuno procedere alla codificazione della normativa applicabile;

considerando, d'altro canto, che il regolamento (CEE) n. 223/77 ha stabilito i modelli di formulari da utilizzare per le procedure di transito comunitario, nonché le loro caratteristiche tecniche e le modalità per la loro utilizzazione; che occorre ora apportare al predetto regolamento le modifiche connesse con l'introduzione del documento unico;

considerando che l'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 222/77, che instaura un sistema di garanzia forfettaria, prevede che talune disposizioni d'applicazione vengano stabilite secondo la procedura di cui al citato articolo 57;

considerando che talvolta l'esportazione di merci al di fuori della Comunità è vietata o assoggettata a restrizioni, a tassazione o ad altra imposizione; che è opportuno prevedere al riguardo le procedure che permettono l'applicazione di queste misure nel quadro del transito comunitario;

considerando che l'esistenza dei centri contabili delle amministrazioni ferroviarie, presso i quali le amministrazioni delle dogane possono esercitare il proprio controllo sulle operazioni di transito comunitario, rende possibile semplificare le procedure di transito comunitario per i trasporti ferroviari internazionali;

considerando che si è ravvisata la possibilità di estendere queste misure semplificative anche ai trasporti ferroviari mediante grossi contenitori;

considerando che, per facilitare la circolazione delle merci all'interno della Comunità, è opportuno accordare ad ogni Stato membro la facoltà di semplificare la formalità da espletare negli uffici di partenza e di destinazione situati sul suo territorio, permettendo alle persone che effettuano o ricevono frequenti spedizioni di vincolare le merci ad una procedura di transito comunitario senza che queste oppure le relative dichiarazioni T 1 o T 2 siano presentate all'ufficio di partenza e di prenderle in consegna senza averle prima presentate all'ufficio di destinazione;

(1) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 79 del 21. 3. 1985, pag. 1.
(3) GU n. L 179 dell'11. 7. 1985, pag. 6.
(4) GU n. L 79 del 21. 3. 1985, pag. 7.
(5) GU n. L 263 del 15. 9. 1986, pag. 1.
(6) GU n. L 274 del 15. 10. 1985, pag. 1.
(7) GU n. L 263 del 15. 9. 1986, pag. 59.
(8) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 20.
(9) GU n. L 322 del 3. 12. 1985, pag. 10.

considerando che tale possibilità può essere estesa al rilascio del documento di transito comunitario interno COM T 2 L da utilizzare per comprovare il carattere comunitario delle merci, indipendentemente dal modo di trasporto e purché il ricorso alla procedura del transito comunitario interno non sia obbligatorio;

considerando che in caso di utilizzazione di distinte di carico in allegato a un documento COM T 2 L, il numero delle distinte deve essere indicato nella casella 4 di detto documento COM T 2 L; che di conseguenza occorre adattare a tale scopo il modello di formulario di documento unico utilizzato nella fattispecie, nonché le regole di utilizzazione di tale formulario;

considerando che si è ravvisata la possibilità di semplificare, in notevole misura, lo sdoganamento e il transito degli autoveicoli nonché lo sdoganamento dei vagoni ferroviari;

considerando che la possibilità d'identificare facilmente gli imballaggi rinviati vuoti dopo l'uso consente di semplificare le relative formalità di transito comunitario;

considerando che le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la circolazione delle merci,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI RELATIVE AI FORMULARI E ALLA LORO UTILIZZAZIONE NELL'AMBITO DEL REGIME DI TRANSITO COMUNITARIO

CAPITOLO I

FORMULARI

Elenco dei formulari

Articolo 1

1. I formulari su cui vengono compilate le dichiarazioni di transito comunitario debbono essere conformi ai modelli figuranti negli allegati da I a IV del regolamento (CEE) n. 679/85.

Queste dichiarazioni sono compilate secondo le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 2855/85 e dagli articoli 3 e 4 del presente regolamento. Esse sono utilizzate conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 222/77 e, se del caso, del regolamento (CEE) n. 678/85.

2. Nelle condizioni di cui agli articoli da 5 a 9 e all'articolo 85 le distinte di carico conformi al modello figurante nell'allegato I possono essere utilizzate come parti descrittive delle dichiarazioni di transito comunitario. Questa utilizzazione non pregiudica affatto gli obblighi concernenti le formalità relative, secondo il caso, ai regimi di spedizione, di esportazione, o a qualsiasi altro regime nello Stato membro di destinazione, nonché quelli relativi ai formulari che vi si riferiscono.

3. Il formulario su cui è redatto l'avviso di passaggio ai fini dell'applicazione dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 222/77, deve essere conforme al modello figurante nell'allegato II.

4. Il formulario su cui è redatta la ricevuta attestante la presentazione all'ufficio di destinazione di un documento di transito comunitario e della spedizione alla quale si riferisce deve essere conforme al modello figurante nell'allegato III. Tuttavia, per quanto riguarda il documento di transito comunitario, la ricevuta può essere redatta sul modello figurante a tergo, in basso, dell'esemplare per il rinvio di detto documento. La ricevuta è rilasciata ed utilizzata conformemente alle disposizioni dell'articolo 10.

5. Il formulario su cui è redatto il certificato di garanzia previsto all'articolo 30, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 222/77 deve essere conforme al modello figurante nell'allegato IV. Il certificato di garanzia è rilasciato ed utilizzato conformemente alle disposizioni degli articoli da 12 a 15.

6. Il formulario su cui è redatto il certificato di garanzia forfettaria deve essere conforme al modello figurante nell'allegato V. Tuttavia, le indicazioni contenute a tergo di questo modello possono figurare sul recto, in alto, prima dell'indicazione dell'organismo emittente, restando inalterate le indicazioni successive. Il certificato di garanzia forfettaria è rilasciato ed utilizzato conformemente alle disposizioni degli articoli da 16 a 19.

7. Il documento di cui all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 678/85, che serve a comprovare il carattere comunitario delle merci che non circolano vincolate al regime del transito comunitario interno, è redatto su un formulario conforme all'esemplare n. 4 del modello di formulario figurante nell'allegato I del regolamento (CEE)

n. 679/85, o all'esemplare n. 4/5 del modello di formulario figurante nell'allegato II del predetto regolamento.

Se del caso, tale formulario viene completato da uno o più formulari conformi all'esemplare n. 4 o all'esemplare n. 4/5 del modello di formulario figurante, rispettivamente, negli allegati III e IV del regolamento (CEE) n. 679/85.

Quando si applichino le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 679/85, tale formulario viene completato da uno o più formulari conformi all'esemplare n. 4 o all'esemplare n. 4/5 del modello di formulario figurante, rispettivamente, negli allegati I e II del predetto regolamento.

L'interessato appone la sigla T 2 L nella sottocasella di destra della casella 1 del formulario conforme all'esemplare n. 4 o all'esemplare n. 4/5 del modello di formulario figurante, rispettivamente, negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 679/85. Qualora vengano utilizzati formulari complementari, l'interessato appone la sigla T 2 L bis nella sottocasella di destra della casella 1 del formulario conforme all'esemplare n. 4 o all'esemplare n. 4/5 del modello di formulario figurante, rispettivamente, negli allegati I e III oppure II e IV del predetto regolamento.

Questo documento che, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, è denominato «Documento COM T 2 L», è rilasciato ed utilizzato conformemente alle disposizioni del titolo V.

8. Il modello dell'etichetta gialla di cui all'articolo 48, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 222/77 figura nell'allegato VI.

Stampa e compilazione dei formulari

Articolo 2

1. Per i formulari delle distinte di carico, degli avvisi di passaggio e delle ricevute è utilizzata una carta collata per scritture del peso di almeno 40 g/m² e la sua resistenza deve essere tale da non presentare, ad un uso normale, alcuna lacerazione o sgualcitura.

2. Per i formulari dei certificati di garanzia forfettaria è utilizzata una carta collata per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso di almeno 55 g/m². Essa deve avere un fondo arabescato di colore rosso che faccia apparire qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici.

3. Per i formulari dei certificati di garanzia è utilizzata una carta non contenente pasta meccanica, del peso di almeno 100 g/m². Essa deve avere sulle due facciate un fondo arabescato di colore verde che faccia apparire qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici.

4. La carta di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è di colore bianco, salvo per quanto concerne le distinte di carico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per le quali il colore della carta è a scelta degli interessati.

5. Il formato dei formulari è di:

a) 210 × 297 mm per le distinte di carico; è ammessa una tolleranza per quanto riguarda la lunghezza di al massimo 5 mm in meno e 8 mm in più;

b) 210 × 148 mm per gli avvisi di passaggio e i certificati di garanzia;

c) 148 × 105 mm per le ricevute e i certificati di garanzia forfettaria.

6. Le dichiarazioni e i documenti devono essere redatti in una delle lingue ufficiali della Comunità accettata dalle autorità competenti dello Stato membro di partenza. Queste disposizioni non si applicano ai certificati di garanzia forfettaria.

Ove necessario, le autorità competenti di un altro Stato membro in cui le dichiarazioni e i documenti devono essere presentati possono chiedere la traduzione di tali dichiarazioni e documenti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di quest'ultimo.

Per quanto riguarda il certificato di garanzia, la lingua da utilizzare è indicata dalle autorità competenti dello Stato membro da cui dipende l'ufficio di garanzia.

7. I formulari del certificato di garanzia forfettaria devono essere corredati di una dicitura che indichi il nome e l'indirizzo del tipografo o di una sigla che ne consenta l'identificazione. Il certificato di garanzia forfettaria reca, inoltre, un numero di serie che lo contraddistingue.

8. È compito degli Stati membri provvedere o far provvedere alla stampa dei formulari dei certificati di garanzia. Ogni certificato porta un numero che lo contraddistingue.

9. I formulari del certificato di garanzia e dei certificati di garanzia forfettaria devono essere compilati a macchina o con un procedimento meccanografico o affine.

I formulari delle distinte di carico, dell'avviso di passaggio e della ricevuta possono essere compilati sia a macchina, sia con un procedimento meccanografico o affine, sia a mano, in modo leggibile; in quest'ultimo caso, devono essere compilati con inchiostro e in stampatello.

I formulari non devono contenere cancellature o alterazioni. Le modifiche eventualmente apportate devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, all'occorrenza, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dall'autore e appositamente vistata dalle autorità competenti.

CAPITOLO II

UTILIZZAZIONE DEI FORMULARI

Dichiarazioni T 1 et T 2

Descrizione e utilizzazione

Spedizioni composite

Articolo 3

1. Gli esemplari che compongono i formulari su cui vengono compilate le dichiarazioni di transito comunitario sono descritti nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2855/85.

2. Quando le merci circolano vincolate alla procedura del transito comunitario esterno l'obbligato principale deve apporre la sigla «T 1» nella sottocasella di destra della casella 1 del formulario corrispondente al modello figurante negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 679/85. Qualora vengano utilizzati formulari complementari, l'obbligato principale appone la sigla «T 1 bis» nella sottocasella di destra della casella 1 di uno o più formulari corrispondenti al modello figurante negli allegati III e IV del predetto regolamento.

Quando, in applicazione di quanto disposto all'articolo 1, paragrafo 2 in fine, del regolamento (CEE) n. 679/85, i formulari complementari utilizzati corrispondono al modello figurante negli allegati I o II del succitato regolamento, la sigla «T 1 bis» viene apposta nella sottocasella di destra della casella 1 di detti formulari.

Quando le merci circolano vincolate alla procedura del transito comunitario interno l'obbligato principale appone la sigla «T 2» nella sottocasella di destra della casella 1 del formulario corrispondente al modello figurante negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 679/85. Qualora vengano utilizzati formulari complementari, l'obbligato principale appone la sigla «T 2 bis» nella sottocasella di destra della casella 1 di uno o più formulari corrispondenti al modello figurante negli allegati III e IV del predetto regolamento.

Quando, in applicazione di quanto disposto all'articolo 1, paragrafo 2, in fine, del regolamento (CEE) n. 679/85, i formulari complementari utilizzati corrispondono al modello di formulario figurante negli allegati I o II del succitato regolamento, la sigla «T 2 bis» viene apposta nella sottocasella di destra della casella 1 di detti formulari.

3. Per le spedizioni concernenti contemporaneamente merci di cui all'articolo 1 paragrafo 2 e all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 222/77, i documenti complementari corrispondenti al modello che figura negli allegati III e IV o eventualmente negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 679/85, corredati, rispettivamente, della sigle «T 1 bis» o «T 2 bis» possono essere allegati ad uno stesso formulario corrispondente al modello figurante negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 679/85. In tal caso, la sigla «T» deve essere apposta nella sottocasella di destra della casella 1 di quest'ultimo formulario e lo spazio vuoto interno a questa sigla «T» va sbarrato; inoltre, i riquadri 32 «Articolo n.», 33 «Codice delle merci», 35 «Massa lorda (kg)», 38 «Massa netta (kg)» e 44 «Menzioni speciali, Documenti presentati, Certificati ed autorizzazioni» devono essere sbarrati. Un riferimento ai numeri d'ordine dei documenti complementari recanti la sigla «T 1 bis» e dei documenti complementari recanti la sigla «T 2 bis» è apposto nella casella 31 «Colli e descrizione delle merci» del formulario utilizzato corrispondente al modello figurante negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 679/85.

4. Nei casi in cui una delle sigle di cui al paragrafo 2 non sia stata apposta nella sottocasella di destra della casella 1 del formulario utilizzato o quando, nel caso di spedizioni concernenti contemporaneamente merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 222/77, le disposizioni di cui al paragrafo 3 e all'articolo 5, paragrafo 7 non siano state rispettate, le merci trasportate con tali documenti sono considerate circolare vincolate alla procedura del transito comunitario esterno.

Presentazione congiunta della dichiarazione di spedizione o di esportazione e della dichiarazione di transito comunitario

Articolo 4

Fatte salve le misure di semplificazione eventualmente applicabili, il documento doganale di spedizione o di rispedizione delle merci verso un altro Stato membro o il documento doganale di esportazione o di riesportazione delle merci fuori del territorio doganale della Comunità o qualsiasi documento di effetto equivalente deve essere presentato all'ufficio di partenza con la dichiarazione di transito comunitario cui si riferisce.

Ai fini suddetti, possono essere raggruppate in un unico formulario la dichiarazione di spedizione o di rispedizione o la dichiarazione di esportazione o di riesportazione, da un lato, e la dichiarazione di transito comunitario, dall'altro.

Distinte di carico

Utilizzazione delle distinte di carico

Spedizioni varie

Articolo 5

1. Quando l'obbligato principale si avvale della possibilità di utilizzare distinte di carico per una spedizione comportante più specie di merci, le caselle 15 «Paese di spedizione/esportazione», 33 «Codice delle merci», 35 «Massa lorda (kg)», 38 «Massa netta (kg)» ed, eventualmente, 44 «Menzioni speciali, Documenti presentati, Certificati ed autorizzazioni» del formulario utilizzato per il transito

comunitario vanno sbarrati e la casella 31 «Colli e designazione delle merci» dello stesso non deve essere utilizzata per indicare le marche, i numeri, la quantità e la natura dei colli, nonché la designazione delle merci. Questo formulario non può essere completato da formulari complementari.

2. Per distinta di carico, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, s'intende qualsiasi documento commerciale rispondente alle condizioni dell'articolo 2, paragrafi 1, 5, lettera a), 6, primo e secondo comma, e 9, secondo e terzo comma, e degli articoli da 6 a 9.

3. La distinta di carico è presentata nello stesso numero di esemplari del formulario utilizzato per il transito comunitario cui si riferisce; essa è firmata dalla stessa persona che firma il predetto formulario.

4. In sede di registrazione della dichiarazione la distinta di carico è munita dello stesso numero di registrazione del formulario utilizzato per il transito comunitario cui si riferisce. Questo numero dev'essere apposto sia a mezzo di un timbro che porti il nome dell'ufficio di partenza, sia a mano. In quest'ultimo caso dev'essere autenticato dal timbro ufficiale di detto ufficio.

La firma di un funzionario dell'ufficio di partenza è facoltativa.

5. Quando ad un formulario utilizzato per il transito comunitario siano allegate più distinte di carico, queste devono recare un numero d'ordine attribuito dall'obbligato principale; il numero delle distinte di carico allegate è indicato nella casella 4 «Distinte di carico» di detto formulario.

6. Una dichiarazione compilata su un formulario corrispondente al modello figurante negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 679/85, recante nella sottocasella di destra della casella 1 la sigla «T 1» o «T 2» è completata da una o più distinte di carico rispondenti alle condizioni degli articoli da 6 a 9, equivale, secondo il caso, alla dichiarazione di transito comunitario esterno o interno di cui rispettivamente all'articolo 12 o all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 222/77.

7. Per le spedizioni concernenti contemporaneamente merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2 ed all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 222/77, vanno compilate distinte di carico; queste possono essere allegate ad uno stesso formulario corrispondente al modello figurante negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 679/85.

In tal caso, la sigla «T» deve essere apposta nella sottocasella di destra della casella 1 di quest'ultimo formulario e lo spazio vuoto intorno a questa sigla va sbarrato; inoltre, le caselle 15 «Paese di spedizione/esportazione», 32 «Articolo n.», 33 «Codice delle merci», 35 «Massa lorda (kg)», 38 «Massa netta (kg)» ed eventualmente 44 «Menzioni speciali, Documenti presentati, Certificati ed autorizzazioni» devono essere sbarrate. Il riferimento ai numeri d'ordine delle distinte di carico relative a ciascuna delle due categorie di merci va apposto nella casella 31 «Colli e designazione delle merci» del formulario utilizzato.

Forma delle distinte di carico

Articolo 6

Le distinte di carico recano:

a) l'intestazione «distinta di carico»;

b) un riquadro di 70 × 55 mm, diviso in una parte superiore di 70 × 15 mm destinata a ricevere la sigla «T» seguita da una della diciture di cui all'articolo 3, paragrafo 2 e una parte inferiore di 70 × 40 mm destinata a ricevere le indicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4;

c) nell'ordine seguente, delle colonne la cui intestazione è redatta come segue:
   — numero d'ordine,
   — marche, numeri, quantità e natura dei colli; designazione delle merci,
   — paese di spedizione/esportazione,
   — massa lorda in chilogrammi,
   — spazio riservato alla dogana.

Gli interessati possono adattare alle loro necessità la larghezza di queste colonne. Tuttavia, la colonna intestata «spazio riservato alla dogana» deve avere una larghezza minima di 30 mm. Gli interessati possono inoltre disporre liberamente degli spazi diversi da quelli previsti alle lettere a), b) e c).

Compilazione

Articolo 7

1. Può essere utilizzata come distinta di carico soltanto la faccia anteriore del formulario.

2. Ogni articolo indicato nella distinta di carico deve essere preceduto da un numero d'ordine.

3. Ogni articolo deve, all'occorrenza, essere seguito dalle menzioni speciali previste dalla normativa comunitaria, in particolare, in materia di politica agricola comune, dall'indicazione dei documenti presentati, dei certificati e delle autorizzazioni.

4. Immediatamente sotto l'ultima iscrizione deve essere tracciata una linea orizzontale e gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile qualsiasi altra aggiunta.

Semplificazioni

Articolo 8

1. Le autorità doganali competenti di ogni Stato membro possono permettere che le imprese residenti sul loro territorio, le cui scritture siano basate su un sitema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati, utilizzino le distinte di carico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, che, benché non rispondenti a tutte le condizioni dell'articolo 2, paragrafi 1, 5, lettera a) e 9, secondo e terzo comma e dell'articolo 6, sono concepite e compilate in modo da poter essere utilizzate senza difficoltà dai servizi doganali e statistici interessati.

2. Le distinte di carico devono, in ogni caso, indicare la quantità, la natura, le marche e i numeri dei colli, la designazione delle merci, la massa lorda in kg di ogni articolo, nonché il paese di spedizione/esportazione.

Spedizioni per ferrovia

Articolo 9

1. Quando ci si avvalga delle disposizioni degli articoli da 29 a 61, le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2 e degli articoli 6, 7 e 8 si applicano alle distinte di carico eventualmente allegate alla lettera di vettura internazionale o al bollettino di consegna-transito comunitario. Nel primo caso, il numero di dette distinte è indicato nella casella 32 della lettera di vettura internazionale; nel secondo caso, il numero delle distinte è indicato nella casella riservata alla designazione degli allegati al bollettino di consegna-transito comunitario.

Inoltre, la distinta di carico deve recare il numero del vagone al quale la lettera di vettura internazionale si riferisce oppure, all'occorrenza, il numero del contenitore contenente le merci.

2. Per i trasporti che iniziano all'interno della Comunità concernenti contemporaneamente merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 222/77, le distinte di carico devono essere compilate separatamente; per i trasporti mediante grandi contenitori accompagnati da bollettini di consegna-transito comunitario, queste distinte separate devono essere compilate per ciascuno dei grandi contenitori contenenti contemporaneamente le due categorie di merci.

Un riferimento ai numeri d'ordine delle distinte di carico relative alle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2 di detto regolamento, deve essere apposto nella casella 25 della lettera di vettura internazionale o nella casella riservata alla designazione delle merci del bollettino di consegna-transito comunitario.

3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 e ai fini delle procedure previste dagli articoli da 29 a 61, le distinte di carico allegate alla lettera di vettura internazionale o al bollettino di consegna-transito comunitario fanno parte integrante di detti documenti e producono gli stessi effetti giuridici.

L'originale di tali distinte di carico deve recare il visto della stazione di spedizione.

Ricevuta

Utilizzazione della ricevuta

Articolo 10

1. La persona che presenta all'ufficio di destinazione un documento di transito comunitario e la spedizione cui si riferisce, può, su richiesta, ottenere una ricevuta.

2. La ricevuta dev'essere previamente compilata dall'interessato. Essa può contenere altre indicazioni relative alla spedizione al di fuori della casella riservata alla dogana, ma la validità del visto della dogana è limitata alle indicazioni che figurano in detta casella.

Rinvio dei documenti

Uffici centralizzatori

Articolo 11

Ogni Stato membro ha la facoltà di designare uno o più organismi centrali cui i documenti devono essere rinviati dagli uffici doganali competenti dello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri che hanno designato a questo effetto tali organismi ne informano la Commissione, precisando il tipo di documenti che devono essere rinviati. La Commissione ne dà notizia agli altri Stati membri.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE GARANZIE

GARANZIA GLOBALE

Certificati di garanzia

Persone abilitate

Articolo 12

1. Sul verso del certificato di garanzia l'obbligato principale designa, sotto la sua responsabilità, all'atto del rilascio o durante il periodo di validità del certificato, le persone da lui abilitate a firmare a suo nome le dichiarazioni di transito comunitario. Ogni designazione implica l'indicazione del cognome, nome e facsimile della firma della persona abilitata. L'obbligato principale deve convalidare con la sua firma qualsiasi annotazione apposta dalla persona abilitata. L'obbligato principale ha la facoltà di sbarrare le caselle che non intende utilizzare.

2. L'obbligato principale può, in qualsiasi momento, annullare l'iscrizione del nome di una persona abilitata figurante sul verso del certificato.

Rappresentanti abilitati

Articolo 13

Ogni persona indicata sul verso di un certificato di garanzia presentato ad un ufficio di partenza è considerata essere il rappresentante abilitato dell'obbligato principale.

Periodo di validità; proroga

Articolo 14

Il periodo di validità del certificato di garanzia non può essere superiore a due anni. Questo periodo può tuttavia essere prorogato una sola volta dall'ufficio di garanzia per un nuovo periodo di non oltre due anni.

Rescissione

Articolo 15

In caso di rescissione del contratto di garanzia, l'obbligato principale deve restituire immediatamente all'ufficio di garanzia tutti i certificati di garanzia in corso di validità che gli sono stati rilasciati.

Garanzia forfettaria

Atto costitutivo della garanzia

Articolo 16

1. Quando una persona fisica o giuridica intende costituirsi garante alle condizioni di cui agli articoli 27 e 28 e secondo le modalità di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 222/77, la costituzione della garanzia deve formare oggetto di un atto conforme al modello III figurante nell'allegato di detto regolamento.

2. Quando lo esigano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o gli usi, ogni Stato membro può autorizzare una diversa stesura dell'atto costitutivo della garanzia, purché gli effetti siano identici a quelli dell'atto previsto al paragrafo 1.

Certificati di garanzia

Articolo 17

1. L'accettazione dell'impegno del garante da parte dell'ufficio doganale dove è costituita la garanzia di cui all'articolo 16 — denominato «ufficio di garanzia» — comporta per il garante stesso l'autorizzazione a rilasciare, alle condizioni stabilite nell'atto costitutivo della garanzia, il certificato o i certificati di garanzia forfettaria richiesti a persone che intendono effettuare, da un ufficio di partenza di loro scelta e in qualità di obbligati principali, un'operazione di transito comunitario.

Il garante può rilasciare certificati di garanzia forfettaria:

— non validi per un'operazione di transito comunitario concernente merci figuranti nell'elenco di cui all'allegato VII, e

— utilizzabili nel numero massimo di sette certificati per mezzo di trasporto, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 222/77, per merci diverse da quelle di cui al primo trattino.

A tal fine, il garante fa figurare in diagonale, sul certificato o sui certificati di garanzia forfettaria che rilascia, in lettere maiuscole, una delle seguenti diciture:

— VALIDEZ LIMITADA; APLICACIÓN DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL APARTADO 1 DEL ARTÍCULO 17 DEL REGLAMENTO (CEE) N° 1062/87

— BEGRÆNSET GYLDIGHED — ARTIKEL 17, STK. 1, ANDET AFSNIT, I FORORDNING (EØF) Nr. 1062/87

— BESCHRÄNKTE GELTUNG — ANWENDUNG VON ARTIKEL 17 ABSATZ 1 ZWEITER UNTERABSATZ DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 1062/87

— ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17 ΠΑΡΑΧΡΑΦΟΣ 1 ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) αριθ. 1062/87

— LIMITED VALIDITY — APPLICATION OF SECOND SUBPARAGRAPH OF ARTICLE 17 (1) OF REGULATION (EEC) No 1062/87

— VALIDITÉ LIMITÉE — APPLICATION DE L'ARTICLE 17, PARAGRAPHE 1 DEUXIÈME ALINÉA DU RÈGLEMENT (CEE) N° 1062/87

— VALIDITÀ LIMITATA — APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 17, PARAGRAFO 1, SECONDO COMMA, DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 1062/87

— BEPERKTE GELDIGHEID — TOEPASSING VAN ARTIKEL 17, LID 1, TWEEDE ALINEA, VAN VERORDENING (EEG) nr. 1062/87

— VALIDADE LIMITADA; APLICAÇÃO DO SEGUNDO PARÁGRAFO DO Nº 1 DO ARTIGO 17º DO REGULAMENTO (CEE) Nº 1062/87

Lo Stato membro da cui dipende l'ufficio di garanzia notifica senza indugio agli altri Stati membri la rescissione di un contratto di garanzia.

2. La responsabilità del garante è impegnata fino alla concorrenza di 7 000 ECU per ogni certificato di garanzia forfettaria.

3. Ferme restando le disposizioni previste al paragrafo 1, secondo e terzo comma e all'articolo 18, ogni certificato di garanzia forfettaria permette all'obbligato principale di effettuare un'operazione di transito comunitario. Il certificato consegnato all'ufficio di partenza viene ivi conservato.

Aumento della garanzia; conversione dell'ECU

Articolo 18

1. Ad eccezione dei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, l'ufficio di partenza non può esigere una garanzia superiore all'importo forfettario di 7 000 ECU per ogni dichiarazione di transito comunitario, indipendentemente dall'importo dei dazi e degli altri diritti e tributi relativi alle merci che formano oggetto di una determinata dichiarazione.

2. Eccezionalmente, quando un trasporto di merci, per circostanze ad esso particolari, presenti rischi maggiori e l'ufficio di partenza reputi insufficiente, per queste ragioni, la garanzia di 7 000 ECU, detto ufficio può esigere una garanzia superiore pari ad un multiplo di 7 000 ECU.

3. I trasporti di merci figuranti nell'elenco di cui all'allegato VII danno luogo ad un aumento della garanzia forfettaria quando la quantità della o delle merci trasportate superi la quantità corrispondente all'importo forfettario di 7 000 ECU.

In tal caso, l'importo forfettario è pari al multiplo di 7 000 ECU necessario a garantire la quantità delle merci da spedire.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, l'obbligato principale deve consegnare all'ufficio di partenza il numero di certificati di garanzia forfettaria corrispondenti al multiplo di 7 000 ECU richiesto.

5. Il controvalore in moneta nazionale degli importi in ECU di cui al presente regolamento è calcolato sulla base dei tassi di conversione in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Quando, per una determinata moneta nazionale, tale tasso non sia disponibile, ad essa viene applicato il tasso dell'ultimo giorno per il quale è stato pubblicato un tasso. A tal fine, sono applicabili i tassi pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il controvalore dell'ECU da prendere in considerazione per l'applicazione del primo comma è quello applicabile alla data di registrazione della dichiarazione di transito comunitario accompagnata dal(dai) titolo(i) di garanzia forfettaria.

Spedizione congiunta di merci sensibili e non sensibili

Articolo 19

1. Quando la dichiarazione di transito comunitario comprende altre merci, oltre a quelle menzionate nell'elenco di cui all'articolo 18, paragrafo 3, le disposizioni relative alla garanzia forfettaria si applicano come se le due categorie di merci formassero oggetto di dichiarazioni separate.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, non si tiene conto della presenza di merci di una delle due categorie quando la loro quantità o il loro valore sia relativamente modesto.

TITOLO III

UTILIZZAZIONE DEI DOCUMENTI DI TRANSITO COMUNITARIO PERL L'APPLICAZIONE DELLE MISURE RELATIVE ALL'ESPORTAZIONE DI TALUNE MERCI

Generalità

Articolo 20

1. Il presente titolo stabilisce le condizioni in cui circolano nella stessa Comunità le merci la cui esportazione fuori della stessa è vietata, assoggettata a restrizioni, a una tassa o altra imposizione.

2. Tuttavia, queste disposizioni si applicano unicamente se la misura che istituisce il divieto, la restrizione, la tassa o qualsiasi altra imposizione, ne ha previsto l'applicazione, fatte salve le disposizioni particolari che tale misura può comportare.

3. Le disposizioni del presente titolo non sono applicabili quando il trasporto delle merci all'interno della Comunità interessa unicamente il territorio di uno Stato membro.

Formalità da espletare nell'ambito di una procedura di transito comunitario

Articolo 21

Quando le merci di cui all'articolo 20, paragrafo 1 sono vincolate ad una procedura di transito comunitario, l'obbligato principale appone nella casella «Designazione delle merci» della dichiarazione di transito comunitario, una delle seguenti menzioni, secondo il caso:

— Salida de la Comunidad sometida a restricciones

— Udførsel fra Fællesskabet undergivet restriktioner

— Ausgang aus der Gemeinschaft — Beschränkungen unterworfen

— Έξοδος από την Κοινότητα υποκειμένη σε περιορισμούς

— Export from the Community subject to restrictions

— Sortie de la Communauté soumise à des restrictions

— Uscita dalla Comunità assoggettata a restrizioni

— Verlaten van de Gemeenschap aan beperkingen onderworpen

— Saída da Comunidade sujeita a restrições

— Salida de la Comunidad sujeta a pago de derechos

— Udførsel fra Fællesskabet betinget af afgiftsbetaling

— Ausgang aus der Gemeinschaft — Abgabenerhebungen unterworfen

— Έξοδος από την Κοινότητα υποκειμένη σε επιβάρυνση

— Export from the Community subject to duty

— Sortie de la Communauté soumise à imposition

— Uscita dalla Comunità assoggettata a tassazione

— Verlaten van de Gemeenschap aan belastingheffing onderworpen

— Saída da Comunidade sujeita a pagamento de imposições

Formalità da espletare nell'ambito di altre procedure

Articolo 22

1. Quando le merci di cui all'articolo 20, paragrafo 1 non sono vincolate ad una procedura di transito comunitario, l'ufficio doganale in cui sono espletate le formalità richieste per la loro spedizione fa compilare l'esemplare di controllo T n. 5 previsto all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 223/77. L'interessato appone, nel riquadro 104 di tale esemplare, secondo il caso, una delle diciture di cui all'articolo 21.

2. L'ufficio doganale di cui al paragrafo 1 appone sul documento doganale che accompagna le merci, secondo il caso, una delle diciture previste all'articolo 21.

Esportazione senza altre formalità

Articolo 23

Le disposizioni degli articoli 21 e 22 non sono applicabili quando le merci sono dichiarate per l'esportazione fuori della Comunità e viene fornita la prova all'ufficio doganale presso cui le formalità di esportazione sono espletate che l'atto amministrativo che le libera dalla restrizione prevista nei loro confronti è stato compiuto, che la tassa o l'imposizione dovuta è stata pagata ovvero che, tenuto conto della loro situazione, tali merci possono lasciare senz'altra formalità il territorio della Comunità.

Costituzione di una garanzia

Articolo 24

1. Se la misura di cui all'articolo 20, paragrafo 2 prevede la costituzione di una garanzia, questa deve essere fornita quando, secondo le indicazioni contenute nel documento

doganale, le merci di cui all'articolo 20, paragrafo 1, che circolano fra due punti situati nella Comunità, durante il trasporto, lasciano, in modo diverso dalla via aerea, il territorio di questa.

2. La garanzia è costituita presso l'ufficio doganale in cui sono espletate le formalità richieste per la spedizione delle merci o presso un altro organismo designato a tale scopo dallo Stato membro da cui dipende detto ufficio, secondo le modalità che verranno stabilite dalle autorità competenti di detto Stato membro. Se si tratta di una misura che istituisce una tassa o un'altra imposizione, la garanzia non deve essere fornita quando il trasporto delle merci è effettuato in regime di transito comunitario ed è stata fornita una garanzia diversa da quella in contanti oppure è previsto l'esonero della garanzia in considerazione della persona dell'obbligato principale.

Attraversamento del territorio dell'Austria o della Svizzera

Articolo 25

1. Le disposizioni dell'articolo 22 si applicano anche alle merci di cui all'articolo 20, paragrafo 1, che circolano tra due punti situati nella Comunità con attraversamento del territorio dell'Austria o della Svizzera e che in uno di questi due paesi sono oggetto di rispedizione.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 223/77, l'originale dell'esemplare di controllo T n. 5 accompagna le merci fino all'ufficio doganale competente dello Stato membro di destinazione.

L'ufficio di partenza fissa il termine entro il quale le merci devono essere reintrodotte nella Comunità.

2. Se la misura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, prevede la costituzione di una garanzia, questa deve essere fornita, in deroga alle disposizioni dell'articolo 24, in tutti i casi di cui al paragrafo 1.

Formalità all'ufficio di destinazione

Articolo 26

Quando le merci non sono immesse in consumo subito dopo il loro arrivo nell'ufficio di destinazione, spetta a quest'ultimo ufficio prendere le disposizioni necessarie per garantire l'applicazione delle misure previste nei loro confronti, di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

Merci non reintrodotte nella Comunità

Articolo 27

Nel caso in cui le merci di cui all'articolo 20, paragrafo 1 circolanti nelle condizioni di cui all'articolo 24, anche per via aerea, non siano reintrodotte nella Comunità nel termine stabilito esse devono considerarsi irregolarmente esportate verso un paese terzo dallo Stato membro dal quale sono state spedite, a meno che non sia provato ch'esse sono andate distrutte per causa di forza maggiore o caso fortuito.

TITOLO IV

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

Norme fatte salve dal presente titolo

Articolo 28

Le disposizioni del presente titolo:

a) non ostano all'applicazione delle disposizioni degli articoli da 10 a 14 del regolamento (CEE) n. 223/77;

b) non pregiudicano affatto gli obblighi riguardanti le formalità relative, secondo il caso, ai regimi di spedizione, di esportazione, o a qualsiasi altro regime nello Stato membro di destinazione.

CAPITOLO I

PROCEDURE DEL TRANSITO COMUNITARIO PER LE MERCI TRASPORTATE PER FERROVIA

Disposizioni generali relative ai trasporti ferroviari

Generalità

Articolo 29

Le formalità relative alle procedure del transito comunitario sono semplificate conformemente alle disposizioni degli

articoli da 30 a 43 e 59, 60 e 61 per i trasporti di merci effettuati dalle amministrazioni ferroviarie con la lettera di vettura internazionale (CIM) o con il bollettino di spedizione colli espressi internazionali (TIEx).

Valore giuridico dei documenti utilizzati

Articolo 30

La lettera di vettura internazionale o il bollettino di spedizione colli espressi internazionale equivale:

a) per le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 222/77, alla dichiarazione o al documento T 1, secondo il caso;

b) per le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento citato, alla dichiarazione o al documento T 2, secondo il caso.

Controllo delle scritture

Articolo 31

Per eventuali controlli, l'amministrazione ferroviaria di ogni Stato membro tiene a disposizione dell'amministrazione delle dogane nazionale le scritture del (dei) centro(i) contabile(i).

Obbligato principale

Articolo 32

1. L'amministrazione ferroviaria che accetta di trasportare la merce accompagnata dalla lettera di vettura internazionale o dal bollettino di spedizione colli espressi internazionale acquista la veste, per tale operazione, di obbligato principale.

2. L'amministrazione ferroviaria dello Stato membro attraverso il cui territorio il trasporto entra nella Comunità acquista la veste di obbligato principale per le operazioni relative alle merci che l'amministrazione ferroviaria di un paese terzo ha accettato di trasportare.

Etichetta

Articolo 33

Le amministrazioni ferroviarie fanno in modo che i trasporti effettuati in regime di transito comunitario siano caratterizzati dall'utilizzazione di etichette munite di un pittogramma, il cui modello figura nell'allegato VIII.

Le etichette sono apposte sulla lettera di vettura internazionale o sul bollettino di spedizione colli espressi internazionale nonché sul vagone, quando si tratta di un carico completo, o sul (sui) collo(i) negli altri casi.

Modifica del contratto di trasporto

Articolo 34

Qualora il contratto di trasporto venga modificato per far terminare:

— all'interno della Comunità un trasporto che doveva concludersi all'esterno di questa,

— all'esterno della Comunità un trasporto che doveva concludersi all'interno di questa,

le amministrazioni ferroviarie possono procedere all'esecuzione del contratto modificato soltanto previo accordo dell'ufficio di partenza.

Qualora il contratto di trasporto venga modificato per far terminare un trasporto all'interno dello Stato membro di partenza, l'esecuzione del contratto modificato è subordinata alle condizioni che verrano stabilite dall'amministrazione delle dogane di tale Stato membro.

In tutti gli altri casi le amministrazioni ferroviarie possono procedere all'esecuzione del contratto modificato; esse informano immediatamente l'ufficio di partenza della modifica intervenuta.

Circolazione delle merci tra Stati membri

Posizione doganale delle merci; utilizzazione della lettera di vettura internazionale

Articolo 35

1. Quando un trasporto inizia e termina all'interno della Comunità, la lettera di vettura internazionale è presentata all'ufficio di partenza.

2. Per le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 222/77, l'ufficio di partenza indica sugli esemplari n. 1, n. 2 e n. 3 della lettera di vettura internazionale che le merci alle quali essa si riferisce circolano vincolate alla procedura del transito comunitario esterno. A tal fine, esso appone in modo visibile nella casella 25 la sigla «T 1».

3. Tutti gli esemplari della lettera di vettura internazionale sono consegnati all'interessato.

4. Ogni Stato membro ha la facoltà di decidere che le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 222/77 possono essere vincolate, alle condizioni da esso stabilite, alla procedura del transito comunitario interno senza che occorra presentare all'ufficio di partenza la lettera di vettura internazionale relativa a tali merci. Tuttavia, tale dispensa non si applica alle lettere di vettura internazionali realtive a merci nei cui confronti è prevista l'applicazione delle disposizioni del titolo III.

5. L'ufficio doganale competente per la stazione di destinazione assolve la funzione di ufficio di destinazione.

Tuttavia, quando le merci sono immesse in consumo o sono vincolate ad un altro regime doganale in una stazione intermedia, l'ufficio competente per questa stazione assolve la funzione di ufficio di destinazione.

Misure d'identificazione

Articolo 36

In genere e tenuto conto delle misure d'identificazione applicate dall'amministrazione ferroviaria, l'ufficio di partenza non procede al suggellamento dei mezzi di trasporto o dei colli.

Funzione dei diversi esemplari della lettera di vettura

Articolo 37

1. L'amministrazione ferroviaria dello Stato membro da cui dipende l'ufficio di destinazione consegna a quest'ultimo gli esemplari n. 2 e n. 3 della lettera di vettura internazionale.

2. L'ufficio di destinazione restituisce senza indugio all'amministrazione ferroviaria l'esemplare n. 2, dopo averlo vistato, e conserva l'esemplare n. 3.

Trasporto di merci a destinazione o in provenienza da paesi terzi

Trasporti a destinazione di paesi terzi

Articolo 38

1. Quando un trasporto inizia all'interno e termina all'esterno della Comunità, si applicano gli articoli 35 e 36.

2. L'ufficio doganale competente per la stazione di frontiera attraverso la quale il trasporto lascia il territorio della Comunità assolve la funzione di ufficio di destinazione.

3. Nessuna formalità deve essere assolta negli uffici di partenza e di destinazione.

Trasporti in provenienza da paesi terzi

Articolo 39

1. Quando un trasporto inizia all'esterno e termina all'interno della Comunità, l'ufficio doganale competente per la stazione di frontiera attraverso la quale il trasporto entra nella Comunità assolve la funzione di ufficio di partenza.

Nessuna formalità deve essere assolta nell'ufficio di partenza.

2. L'ufficio doganale competente per la stazione di destinazione assolve la funzione di ufficio di destinazione. Tuttavia, quando le merci sono immesse in consumo o sono assoggettate ad un altro regime doganale in una stazione intermedia, l'ufficio doganale competente per questa stazione assolve la funzione di ufficio di destinazione.

Le formalità previste all'articolo 37 devono essere assolte nell'ufficio di destinazione.

Trasporti in transito nella Comunità

Articolo 40

1. Quando un trasporto inizia e termina all'esterno della Comunità, gli uffici doganali che assolvono la funzione di ufficio di partenza e di destinazione sono rispettivamente quelli di cui all'articolo 39, paragrafo 1 e all'articolo 38, paragrafo 2.

2. Nessuna formalità deve essere assolta negli uffici di partenza e di destinazione.

Posizione doganale delle merci in provenienza da paesi terzi o in transito

Articolo 41

Le merci che formano oggetto di un trasporto di cui all'articolo 39, paragrafo 1 o all'articolo 40, paragrafo 1 sono considerate merci che circolano vincolate alla procedura del transito comunitario esterno a meno che per dette merci non venga presentato un documento di transito comunitario interno COM T 2 L rilasciato per giustificare il carattere comunitario delle merci.

Disposizioni relative ai colli espressi

Disposizioni applicabili

Articolo 42

Fatto salvo il disposto dell'articolo 43, le disposizioni degli articoli da 35 a 41 si applicano anche ai trasporti scortati dal bollettino di spedizione colli espressi internazionale.

Posizione doganale delle merci; utilizzazione dei diversi esemplari del documento TIEx

Articolo 43

Per i trasporti effettuati con il bollettino di spedizione colli espressi internazionale:

a) le attestazioni di cui all'articolo 35, paragrafo 2 sono da apporre sugli esemplari n. 2, n. 3 e n. 4 del bollettino di spedizione colli espressi internazionale;

b) gli esemplari n. 2 e n. 4 del bollettino di spedizione colli espressi internazionali sono consegnati, in applicazione dell'articolo 37, all'ufficio di destinazione il quale restituisce immediatamente all'amministrazione ferroviaria l'esemplare n. 2, dopo averlo vistato e conserva l'esemplare n. 4.

Disposizioni relative ai trasporti mediante grandi contenitori

Generalità

Articolo 44

Le formalità relative alle procedure del transito comunitario sono semplificate conformemente alle disposizioni degli articoli da 45 a 60 e 61, paragrafi 3 e 4, per i trasporti di merci che le amministrazioni ferroviarie effettuano mediante grandi contenitori, per il tramite d'imprese di trasporto, scortati da un bollettino di consegna del modello appositamente concepito per essere utilizzato come documento di transito comunitario e denominato, ai fini del presente regolamento, «bollettino di consegna — transito comunitario». Detti trasporti comportano, se del caso, l'inoltro di queste spedizioni a cura delle imprese di trasporto mediante mezzi di trasporto diversi dalla ferrovia, nel paese di spedizione fino alla stazione di partenza, e nel paese di destinazione dalla stazione di destinazione, nonché il trasporto marittimo che potrebbe essere effettuato durante il percorso tra queste due stazioni.

Definizioni

Articolo 45

Ai fini dell'applicazione degli articoli da 44 a 60 e 61, paragrafi 3 e 4, s'intende:

1) per «impresa di trasporto», un'impresa che le amministrazioni ferroviarie hanno costituito in forma di società, di cui esse sono le associate, per effettuare trasporti di merci mediante grandi contenitori avvalendosi del bollettino di consegna;

2) per «grande contenitore», un mezzo di trasporto:
   — di carattere permanente;
   — appositamente concepito per facilitare il trasporto di merci, senza rottura di carico, con uno o più mezzi di trasporto;
   — concepito per essere assicurato e/o manipolato facilmente;
   — preparato per poter essere suggellato con ogni garanzia, qualora l'applicazione dell'articolo 53 renda necessario il suo suggellamento;
   — di dimensioni tali che la superficie delimitata dai quattro angoli inferiori esterni sia di almeno 7 m^2;

3) per «bollettino di consegna — transito comunitario», il documento che concreta il contratto con il quale l'impresa di trasporto provvede ad inoltrare, dalla sede dello speditore a quella del destinatario, uno o più grandi contenitori in traffico internazionale. Il bollettino di consegna — transito comunitario è munito, nell'angolo superiore destro, di un numero d'ordine che ne permette l'identificazione. Detto numero è composto di sei cifre separate in due gruppi uguali dalle lettere TR.

   Il bollettino di consegna — transito comunitario è composto dei seguenti esemplari, che si presentano, nell'ordine della loro numerazione, come segue:

   n. 1: esemplare per la direzione generale dell'impresa di trasporto,

   n. 2: esemplare per il rappresentante nazionale dell'impresa di trasporto nella stazione di destinazione,

   n. 3A: esemplare per la dogana,

   n. 3B: esemplare per il destinatario,

   n. 4: esemplare per la direzione generale dell'impresa di trasporto,

   n. 5: esemplare per il rappresentante nazionale dell'impresa di trasporto nella stazione di partenza,

   n. 6: esemplare per lo speditore.

   Ciascun esemplare del bollettino di consegna — transito comunitario, eccetto l'esemplare n. 3A, ha un bordo sulla destra, di colore verde della larghezza di circa 4 cm;

4) per «distinta dei grandi contenitori», qui di seguito chiamata «distinta», il documento allegato ad un bollettino di consegna — transito comunitario di cui fa parte integrante, destinato a coprire la spedizione di parecchi grandi contenitori da una stessa stazione di partenza verso una stessa stazione di destinazione, dal momento che le formalità doganali dovranno essere effettuate in dette stazioni.

   Il numero di distinte è indicato nella casella riservata alla designazione dei documenti allegati al «bollettino di consegna — transito comunitario». Inoltre, il numero di serie del bollettino di consegna — transito comunitario corrispondente deve essere indicato nell'angolo superiore destro di ciascuna distinta.

Valore giuridico del documento utilizzato

Articolo 46

Il bollettino di consegna — transito comunitario utilizzato dall'impresa di trasporto equivale:

a) per le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 222/77, alla dichiarazione o al documento T 1, secondo il caso;

b) per le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento citato, alla dichiarazione o al documento T 2, secondo il caso.

Controllo delle scritture — Informazioni da fornire

Articolo 47

1. Nei singoli Stati membri, l'impresa di trasporto — tramite il suo o i suoi rappresentanti — tiene a disposizione dell'amministrazione doganale nel suo o nei suoi centri contabili o in quelli del (dei) suo (suoi) rappresentante(i) nazionale(i) le relative scritture per permettere eventuali controlli.

2. Su richiesta delle autorità doganali, l'impresa di trasporto o il suo o i suoi rappresentanti nazionali comunicano loro senza indugio tutti i documenti, scritture contabili e informazioni relative alle spedizioni effettuate o in corso, di cui dette autorità vorrebbero essere informate.

3. L'impresa di trasporto o il suo (i suoi) rappresentante(i) nazionale(i) informano:

a) gli uffici doganali di destinazione dei «bollettini di consegna — transito comunitario» il cui esemplare n. 1 le sia pervenuto senza il visto doganale;

b) gli uffici doganali di partenza dei «bollettini di consegna — transito comunitario» il cui esemplare n. 1 non le sia stato restituito e nei confronti dei quali non le sia stato possibile determinale se la spedizione sia stata regolarmente presentata all'ufficio doganale di destinazione, oppure, in caso di applicazione dell'articolo 55, se la spedizione abbia lasciato la Comunità a destinazione di un paese terzo.

Obbligato principale

Articolo 48

1. Per i trasporti di cui all'articolo 44, accettati dall'impresa di trasporto in uno Stato membro, l'amministrazione ferroviaria di questo Stato membro diviene l'obbligato principale.

2. Per i trasporti di cui all'articolo 44, accettati dall'impresa di trasporto in un paese terzo, l'amministrazione ferroviaria dello Stato membro attraverso il cui territorio il trasporto entra nella Comunità diviene l'obbligato principale.

Formalità doganali nel corso di un trasporto diverso da quello ferroviario

Articolo 49

Se alcune formalità doganali debbono essere espletate durante il percorso effettuato per via diversa da quella ferroviaria fino alla stazione di partenza o durante il percorso effettuato per via diversa da quella ferroviaria dalla stazione di destinazione, il «bollettino di consegna — transito comunitario» deve riferirsi soltanto ad un unico grande contenitore.

Etichette

Articolo 50

L'impresa di trasporto provvede affinché i trasporti effettuati in regime di transito comunitario siano caratterizzati dall'utilizzazione di etichette munite di un pittogramma il cui modello figura nell'allegato VIII. Le etichette sono apposte sul bollettino di consegna — transito comunitario e sul (sui) grande(i) contenitore(i).

Modifica del contratto di trasporto

Articolo 51

In caso di modifica del contratto di trasporto in virtù della quale termina:

— all'interno della Comunità un trasporto che doveva concludersi all'esterno di questa,

— all'esterno della Comunità un trasporto che doveva concludersi all'interno di questa,

l'impresa di trasporto può procedere all'esecuzione del contratto modificato soltanto previo accordo dell'ufficio di partenza.

In caso di modifica del contratto di trasporto in virtù della quale un trasporto termina all'interno dello Stato membro di partenza, l'esecuzione del contratto modificato è subordinata alle condizioni che saranno state stabilite dall'amministrazione doganale di questo Stato membro.

In tutti gli altri casi, l'impresa di trasporto può procedere all'esecuzione del contratto modificato; essa informa immediatamente l'ufficio di partenza dell'avvenuta modifica.

Circolazione delle merci fra gli Stati membri

Posizione doganale delle merci — Rilevazioni — Dispensa dalla presentazione del bollettino di consegna all'ufficio di partenza

Articolo 52

1. Quando un trasporto inizia e deve concludersi all'interno della Comunità, il bollettino di consegna — transito comunitario va presentato all'ufficio di partenza.

2. Per le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 222/77, l'ufficio di partenza indica sugli esemplari n. 2, n. 3A e n. 3B del «bollettino di consegna — transito comunitario» che le merci alle quali esso si riferisce circolano vincolate al regime del transito comunitario esterno.

A tal fine esso appone in modo visibile nel riquadro riservato alla dogana degli esemplari n. 2, n. 3A e n. 3B del «bollettino di consegna — transito comunitario», la sigla «T 1».

3. Quando uno o parecchi grandi contenitori il cui trasporto è accompagnato da un «bollettino di consegna — transito comunitario» contengono merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 222/77 e il o gli altri grandi contenitori contengono esclusivamente merci di cui all'articolo 1, paragrafo 3 di tale regolamento, nella casella riservata alla dogana degli esemplari n. 2, n. 3A e n. 3B del bollettino di consegna — transito comunitario, in corrispondenza della sigla «T 1» l'ufficio di partenza deve indicare un riferimento al o ai grandi contenitori contenenti le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento citato.

4. Qualora, nel caso di cui al paragrafo 3, sia fatto uso delle distinte di grandi contenitori, devono essere compilate distinte separate, da una parte, per i contenitori che contengono le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 222/77 e, dall'altra, per i contenitori che contengono esclusivamente le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 3 di detto regolamento.

Ad ogni distinta deve essere attribuito un numero d'ordine che ne permetta l'identificazione. Un riferimento al(ai) numero(i) di ordine della o delle distine dei grandi contenitori che contengono le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 222/77 deve essere apposto dall'ufficio di partenza nel riquadro riservato alla dogana degli esemplari n. 2, n. 3A e n. 3B del «bollettino di consegna — transito comunitario» in corrispondenza della sigla T 1.

5. Tutti gli esemplari del bollettino di consegna — transito comunitario vengono restituiti all'interessato.

6. Ogni Stato membro ha la facoltà di decidere che le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 222/77 possano essere vincolate, alle condizioni da esso stabilite, al regime del transito comunitario interno, senza che occorra presentare all'ufficio di partenza il bollettino di consegna — transito comunitario relativo a queste merci.

Tuttavia, tale dispensa della presentazione non può essere concessa quando si tratti di «bollettini di consegna — transito comunitario» predisposti per merci nei confronti delle quali è prevista l'applicazione delle disposizioni del titolo III.

7. Il bollettino di consegna — transito comunitario deve essere presentato all'ufficio doganale, in appresso denominato «ufficio di destinazione», dove le merci formano oggetto di una dichiarazione per la loro immissione in consumo o vengono assegnate ad un altro regime doganale.

Misure d'identificazione

Articolo 53

L'identificazione delle merci avviene in conformità delle disposizioni dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 222/77. Tuttavia, nel caso in cui conformemente all'articolo 52, paragrafo 6, il «bollettino di consegna — transito comunitario» non venga presentato all'ufficio di partenza, la dogana non procede, in generale, al suggellamento dei grandi contenitori, tenuto conto delle misure d'identificazione applicate dalle amministrazioni ferroviarie. In caso di apposizioni di suggelli doganali, questi sono menzionati nella casella riservata alla dogana degli esemplari n. 3A e n. 3B del «bollettino di consegna — transito comunitario».

Utilizzazione dei diversi esemplari del bollettino di consegna

Articolo 54

1. L'impresa di trasporto consegna all'ufficio doganale di destinazione gli esemplari n. 1, n. 2 e n. 3A del «bollettino di consegna — transito comunitario».

2. L'ufficio di destinazione restituisce senza indugio all'impresa di trasporto gli esemplari n. 1 e n. 2, dopo averli vistati e conserva l'esemplare n. 3A.

Trasporto di merci a destinazione o in provenienza da paesi terzi

Trasporti a destinazione di paesi terzi

Articolo 55

1. Quando un trasporto inizia all'interno della Comunità e deve concludersi all'esterno di questa, si applicano le disposizioni degli articoli 52, paragrafi da 1 a 6 e 53.

2. L'ufficio doganale competente per la stazione di frontiera attraverso la quale il trasporto lascia il territorio della Comunità assolve la funzione di ufficio di destinazione.

3. Nell'ufficio di destinazione non viene espletata alcuna formalità.

Trasporti in provenienza da paesi terzi

Articolo 56

1. Quando un trasporto inizia all'esterno della Comunità e deve concludersi all'interno di questa, l'ufficio doganale competente per la stazione di frontiera attraverso la quale il trasporto entra nella Comunità assolve la funzione di ufficio di partenza. Nell'ufficio di partenza non viene espletata alcuna formalità.

2. L'ufficio doganale presso il quale le merci sono ripresentate assolve la funzione di ufficio di destinazione.

Le formalità di cui all'articolo 54 vanno espletate nell'ufficio di destinazione.

Trasporti in transito nella Comunità

Articolo 57

1. Quando un trasporto inizia e deve concludersi all'esterno della Comunità, gli uffici doganali che assolvono la funzione di ufficio di partenza e di ufficio di destinazione sono quelli indicati rispettivamente all'articolo 56, paragrafo 1 e all'articolo 55, paragrafo 2.

2. Negli uffici di partenza e di destinazione non viene espletata alcuna formalità.

Posizione doganale delle merci in provenienza da paesi terzi o in transito

Articolo 58

Le merci che formano oggetto di un trasporto di cui all'articolo 56, paragrafo 1 o all'articolo 57, paragrafo 1 sono considerate merci circolanti vincolate alla procedura del transito comunitario esterno, a meno che per queste merci non venga presentato un documento di transito comunitario interno COM T 2 L predisposto per comprovarne il carattere comunitario.

Disposizioni statistiche

Articolo 59

1. Per la rilevazione statistica del transito, le amministrazioni ferroviarie forniscono al servizio che nello Stato membro di partenza è competente per le statistiche del commercio estero le informazioni necessarie relative ad ogni operazione di transito comunitario per la quale, ai sensi degli articoli 32 e 48, esse acquistano la veste di obbligato principale.

2. Fino a quando non sarà stabilita una procedura comunitaria per l'applicazione del paragrafo 1 e ai fini della trasmissione delle informazioni al servizio competente per le statistiche del commercio estero negli Stati membri diversi da quello di partenza, il cui territorio è attraversato in occasione di una determinata operazione di transito comunitario, ogni Stato membro stabilisce le modalità secondo le quali l'amministrazione ferroviaria nazionale fornisce le informazioni necessarie al servizio nazionale competente.

3. Qando si tratta di trasporti mediante grandi contenitori di cui agli articoli da 44 a 58, ogni Stato membro può stabilire che le informazioni previste ai paragrafi 1 e 2 devono riguardare anche il trasporto su strada, all'interno dello Stato membro in questione, fino alla stazione di partenza o dalla stazione di destinazione; queste informazioni specificano, in particolare, le operazioni di trasbordo cui detti trasporti hanno dato luogo.

4. Le amministrazioni ferroviarie non possono esigere che lo speditore fornisca, ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, oltre alle informazioni figuranti nella lettera di vettura internazionale o nel bollettino di spedizione colli espressi internazionale o nel «bollettino di consegna — transito comunitario» informazioni complementari, tranne la designazione del paese di spedizione/esportazione e quella del paese di destinazione delle merci trasportate.

Altre disposizioni

Disposizioni del regolamento (CEE) n. 222/77 non applicabili

Articolo 60

Le disposizioni dei titoli II e III del regolamento (CEE) n. 222/77 rese caduche dall'applicazione del presente capitolo, in particolare gli articoli 12, paragrafi da 3 a 6, 17, 23, 26, paragrafo 1, e 41, non sono applicabili.

Campo di applicazione della procedura normale e delle procedure semplificate

Articolo 61

1. Le disposizioni degli articoli da 29 a 43 non escludono la possibilità di ricorrere alle procedure definite nel regolamento (CEE) n. 222/77. In tal caso, sono comunque applicabili le disposizioni degli articoli 31 e 33.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1 occorre apporre un chiaro riferimento al(ai) documento(i) di transito comunitario utilizzato(i) al momento della compilazione della lettera di vettura internazionale o del bollettino di spedizione colli espressi internazionali rispettivamente nella casella 32 o nella casella 20 di questi documenti. Tale riferimento deve comportare l'indicazione della specie, dell'ufficio di rilascio, della data e del numero del (dei) documento(i) utilizzato(i).

Inoltre, l'esemplare n. 2 della lettera di vettura internazionale o del bollettino di spedizione colli espressi internazionali deve recare il visto dell'amministrazione ferroviaria dalla quale dipende l'ultima stazione interessata dall'operazione di transito comunitario. Tale amministrazione vi appone il proprio visto dopo aver accertato che il trasporto delle merci è scortato dal(dai) documento(i) di transito comunitario al(ai) quale(i) è fatto riferimento.

3. Le disposizioni degli articoli da 44 a 58 escludono la possibilità di utilizzare le procedure definite dal regolamento (CEE) n. 222/77.

4. Quando un'operazione di transito comunitario è effettuata con un bollettino di consegna — transito comunitario, secondo le disposizioni degli articoli da 44 a 58, la lettera di vettura internazionale utilizzata nel quadro di questa operazione è esclusa dal campo di applicazione degli articoli da 29 a 43 e da 45 a 61, paragrafi 1 e 2. Nella casella 32 della lettera di vettura internazionale deve essere indicato, in modo visibile, un riferimento al bollettino di consegna — transito comunitario. Detto riferimento deve comportare, tra l'altro, l'indicazione «bollettino di consegna», seguita dal numero di serie.

CAPITOLO II

SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITÀ DA ESPLETARE NEGLI UFFICI DI PARTENZA E DI DESTINAZIONE

Generalità

Articolo 62

Ogni Stato membro ha la facoltà di decidere la semplificazione delle formalità relative alle procedure del transito comunitario da espletare negli uffici di partenza e di destinazione situati sul suo territorio, conformemente alle disposizioni che seguono.

Tuttavia, le merci nei cui confronti è prevista l'applicazione delle disposizioni del titolo III non possono beneficiare delle disposizioni del presente capitolo.

Formalità nell'ufficio di partenza

Speditore autorizzato

Articolo 63

Le autorità doganali di ogni Stato membro possono autorizzare qualsiasi persona che soddisfi alle condizioni di cui all'articolo 64 e che intenda effettuare operazioni di transito comunitario, qui di seguito denominato «speditore autorizzato», a non presentare all'ufficio di partenza le merci e la relativa dichiarazione di transito comunitario.

Condizioni dell'autorizzazione

Articolo 64

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 63 è concessa unicamente alle persone:

a) che effettuano frequenti spedizioni,

b) le cui scritture consentono alle autorità doganali di controllare le operazioni,

c) che, allorché le disposizioni relative al transito comunitario esigono una garanzia, forniscano una garanzia globale.

2. Le autorità doganali possono rifiutare l'autorizzazione alle persone che non offrono tutte le garanzie ch'esse reputano necessarie.

3. Esse possono revocare l'autorizzazione, in particolare quando lo speditore autorizzato non soddisfi più alle condizioni di cui al paragrafo 1 o non offra più le garanzie di cui al paragrafo 2.

Contenuto dell'autorizzazione

Articolo 65

Nell'autorizzazione che viene rilasciata delle autorità doganali vengono stabiliti in particolare:

a) l'ufficio o gli uffici doganali competenti come ufficio(ci) di partenza per le spedizioni da effettuare;

b) il termine e le modalità cui lo speditore autorizzato deve ottemperare per informare l'ufficio di partenza delle spedizioni da effettuare, onde eventualmente permettergli di controllare le merci prima della partenza;

c) il termine entro il quale le merci debbono essere ripresentate all'ufficio di destinazione;

d) le misure d'identificazione da adottare. A tal fine, le autorità doganali possono stabilire che i mezzi di trasporto o i colli siano muniti di suggelli doganali di modello speciale, ammessi dalle autorità doganali e apposti dallo speditore autorizzato.

Preautenticazione

Articolo 66

1. L'autorizzazione stabilisce che la casella riservata all'ufficio di partenza figurante sul recto dei formulari di dichiarazione di transito comunitario deve:

a) essere munita preventivamente dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza e della firma di un funzionario di detto ufficio, oppure

b) recare, apposta dallo speditore autorizzato, l'impronta di un timbro speciale in metallo ammesso dalle autorità doganali e conforme al modello figurante nell'allegato IX. Tale impronta può essere prestampata sui formulari, quando la loro stampa sia affidata ad una tipografia a tal fine autorizzata.

Lo speditore autorizzato è tenuto a completare tale riquadro, indicandovi la data di spedizione delle merci, e a munire la dichiarazione di un numero, conformemente alle disposizioni all'uopo previste nell'autorizzazione.

2. Le autorità doganali possono prescrivere l'impiego di formulari che rechino un segno distintivo che ne permetta l'identificazione.

Formalità alla partenza

Articolo 67

1. Al più tardi all'atto della spedizione delle merci, lo speditore autorizzato completa la dichiarazione di transito comunitario debitamente compilata, indicando sul recto degli esemplari n. 1, n. 4 e n. 5, nella casella «controllo

dell'ufficio di partenza», il termine entro il quale le merci devono essere ripresentate all'ufficio di destinazione, le misure d'identificazione adottate, nonché una della seguenti diciture:

— Procedimento simplificado

— Forenklet procedure

— Vereinfachtes Verfahren

— Απλουστευμένη διαδικασία

— Simplified procedure

— Procédure simplifiée

— Procedura semplificata

— Vereenvoudigde regeling

— Procedimento simplificado.

2. L'esemplare n. 1 è inviato all'ufficio di partenza subito dopo la spedizione. Le autorità doganali hanno la facoltà di stabilire, nell'autorizzazione, che l'esemplare n. 1 venga inviato all'ufficio di partenza non appena redatta la dichiarazione di transito comunitario. Gli altri esemplari accompagnano le merci nelle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 222/77.

3. Qualora le autorità doganali dello Stato membro di partenza procedano al controllo di una spedizione in partenza, appongono il loro visto nel riquadro «controllo dell'ufficio di partenza» figurante sul recto degli esemplari n. 1, n. 4 e n. 5 della dichiarazione di transito comunitario.

Obbligato principale

Articolo 68

La dichiarazione di transito comunitario, debitamente compilata e completata con le indicazioni di cui all'articolo 67, paragrafo 1, vale quale documento di transito comunitario esterno o documento di transito comunitario interno, secondo il caso, e lo speditore autorizzato che ha firmato la dichiarazione è l'obbligato principale.

Dispensa dalla firma

Articolo 69

1. Le autorità doganali possono autorizzare lo speditore e lo speditore autorizzato a non porre la firma sulle ditransito comunitario munite dell'impronta del timbro speciale di cui all'allegato IX e compilate avvalendosi di un sistema integrato per il trattamento elettronico o autormatico dei dati. Tale autorizzazione è concessa sempre che lo speditore autorizzato abbia preventivamente fornito alle suddette autorità un impegno scritto con cui si riconosce come principale obbligato di tutte le operazioni di transito comunitario effettuate con la scorta di documenti di transito comunitario muniti dell'impronta del timbro speciale.

2. I documenti di transito comunitario compilati conformemente a quanto previsto al paragrafo 1 devono recare, nel riquadro riservato alla firma dell'obbligato principale, una delle seguenti diciture:

— Dispensa de firma

— Fritaget for underskrift

— Freistellung von der Unterschriftsleistung

— Δεν απαιτείται υπογραφή

— Signature waived

— Dispense de signature

— Dispensa dalla firma

— Van ondertekening vrijgesteld

— Dispensada a assinatura.

Responsabilità dello speditore autorizzato

Articolo 70

1. Lo speditore autorizzato è tenuto:

a) a rispettare le condizioni previste nel presente capitolo e nell'autorizzazione;

b) a prendere tutte le misure necessarie per garantire la custodia del timbro speciale o dei formulari che recano l'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o del timbro speciale.

2. In caso di utilizzazione abusiva da parte di qualsiasi persona di formulari preventivamente muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o che recano l'impronta del timbro speciale, lo speditore autorizzato risponde, senza pregiudizio di azioni penali, del pagamento dei dazi e di altri diritti e tributi divenuti esigibili in un determinato Stato membro e relativi alle merci trasportate accompagnate da questi formulari, a meno che non dimostri alle autorità doganali che l'hanno autorizzato di aver preso le misure di cui al paragrafo 1, lettera b).

Formalità nell'ufficio di destinazione

Destinatario autorizzato

Articolo 71

1. Le autorità doganali di ciascun Stato membro possono consentire che le merci trasportate vincolate ad una procedura di transito comunitario non siano presentate all'ufficio di destinazione quando esse siano destinate ad una persona che soddisfi alle condizioni di cui all'articolo 72, qui di seguito denominata «destinatario autorizzato», preventivamente autorizzata dalle autorità doganali dello Stato membro da cui dipende l'ufficio di destinazione.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, l'obbligato principale ha adempiuto agli obblighi che gli incombono, a norma delle disposizioni dell'articolo 13, lettera a) del regolamento (CEE) n. 222/77, dal momento che consegna al destinatario autorizzato, nei suoi locali o nei luoghi precitati nell'autorizzazione, nel termine prescritto e avendo rispettato le misure d'identificazione adottate, gli esemplari del documento di transito comunitario che hanno scortato la spedizione e le merci intatte.

3. Per ogni spedizione consegnata nelle condizioni di cui al paragrafo 2, il destinatario autorizzato rilascia, su richiesta del trasportatore, una ricevuta nella quale dichiara di aver ricevuto sia il documento che le merci.

Condizioni dell'autorizzazione

Articolo 72

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 71 è accordata unicamente alle persone:

a) che ricevono frequenti spedizioni vincolate a dogana, e

b) le cui scritture consentono alle autorità doganali di controllare le operazioni.

2. Le autorità doganali possono rifiutare l'autorizzazione alle persone che non offrono tutte le garanzie ch'esse reputano utili.

3. Esse possono revocare l'autorizzazione, in particolare quando il destinatario autorizzato non soddisfi più alle condizioni di cui al paragrafo 1 o non offra più le garanzie di cui al paragrafo 2.

4. Il destinatario autorizzato è tenuto a rispettare le condizioni previste nel presente capitolo e nell'autorizzazione.

Contenuto dell'autorizzazione

Articolo 73

1. Nell'autorizzazione che viene rilasciata dalle autorità doganali vengono stabiliti in particolare:

a) l'ufficio o gli uffici doganali competenti come uffici di destinazione per le spedizioni che il destinatario autorizzato riceve;

b) il termine e le modalità cui il destinatario autorizzato deve ottemperare per informare l'ufficio di destinazione dell'arrivo delle merci, onde eventualmente permettergli di procedere al loro controllo.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 76, le autorità doganali stabiliscono nell'autorizzazione se il destinatario autorizzato può disporre senza alcuno intervento dell'ufficio di destinazione della merce arrivata.

Obblighi del destinatario autorizzato

Articolo 74

1. Per le spedizioni che arrivano nei suoi locali o nei luoghi precisati nell'autorizzazione, il destinatario autorizzato è tenuto:

a) ad avvisare immediatamente l'ufficio di destinazione, secondo le modalità previste nell'autorizzazione, di eventuali eccedenze, deficienze, sostituzioni o altre irregolarità, quali la manomissione dei suggelli;

b) ad inviare immediatamente all'ufficio di destinazione gli esemplari del documento di transito comunitario che hanno scortato la spedizione, segnalando la data di arrivo della stessa, nonché lo stato dei suggelli eventualmente apposti.

2. L'ufficio di destinazione appone su questi esemplari del documento di transito comunitario le prescritte annotazioni.

Altre disposizioni

Controlli

Articolo 75

Le autorità doganali possono effettuare presso gli speditori autorizzati e i destinatari autorizzati ogni controllo ritenuto utile. Questi sono tenuti ad assoggettarvisi.

Esclusione di talune merci

Articolo 76

Le autorità doganali dello Stato membro di partenza o di destinazione possono escludere dalle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 71 talune categorie di merci.

Caso particolare delle spedizioni per ferrovia

Articolo 77

1. Qualora l'esonero dalla presentazione della dichiarazione di transito comunitario all'ufficio di partenza possa applicarsi alle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 222/77, destinate ad essere spedite con lettera di vettura internazionale o con bollettino di spedizione colli espressi internazionale o con «bollettino di consegna — transito comunitario», secondo le disposizioni di cui agli articoli da 29 a 61, le autorità doganali stabiliscono le misure necessarie a garantire che gli esemplari n. 1, n. 2 e n. 3 della lettera di vettura internazionale, gli esemplari n. 2, n. 3 e n. 4 del bollettino di spedizione colli espressi internazionale o gli esemplari n. 2, n. 3A e n. 3B del «bollettino di consegna — transito comunitario» siano muniti della sigla T 1.

2. Quando le merci trasportate in applicazione delle disposizioni degli articoli da 29 a 61 siano destinate ad un destinatario autorizzato, le autorità doganali possono prevedere che, in deroga agli articoli 71, paragrafo 2, e 74, paragrafo 1, punto b), gli esemplari n. 2 e n. 3 della lettera di vettura internazionale, gli esemplari n. 2 e n. 4 del bollettino di spedizione colli espressi internazionale o gli esemplari n. 1, n. 2 e n. 3A del «bollettino di consegna — transito comunitario», siano consegnati direttamente all'ufficio di destinazione, dall'amministrazione delle ferrovie o dall'impresa di trasporto all'ufficio di destinazione.

CAPITOLO III

SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITÀ APPLICABILI A TALUNE MERCI

Disposizioni relative ai veicoli stradali a motore

Giustificazione del carattere comunitario

Articolo 78

Ferme restando le disposizioni applicabili all'importazione temporanea di veicoli stradali, le disposizioni del trattato riguardanti la libera circolazione delle merci si applicano a qualsiasi veicolo stradale a motore immatricolato in uno Stato membro della Comunità:

a) a condizione ch'esso sia munito di targa e del documento d'immatricolazione e che le caratteristiche della sua immatricolazione risultanti dal relativo documento ed eventualmente dalla targa comprovino in modo sicuro il carattere comunitario del veicolo;

b) negli altri casi, su presentazione di un documento di transito comunitario interno.

Procedure di transito comunitario non obbligatorie

Articolo 79

Le formalità relative alle procedure del transito comunitario non sono obbligatorie per la spedizione di un veicolo stradale a motore immatricolato in uno Stato membro della Comunità che venga rimpatriato verso questo stesso Stato membro diversamente che con i propri mezzi, purché esso soddisfi alle condizioni di cui all'articolo 78, lettera a).

Disposizioni relative a taluni imballaggi

Articolo 80

1. Le formalità relative alle procedure del transito comunitario non sono obbligatorie per la spedizione degli imballaggi definiti al paragrafo 3, che possono essere riconosciuti come appartenenti ad una persona stabilita in uno Stato membro e che vengono rispediti vuoti dopo l'uso a partire da un altro Stato membro, a patto ch'essi vengano dichiarati come merci comunitarie e che non esista alcun dubbio sulla sincerità di questa dichiarazione.

2. Le disposizioni del trattato relative alla libera circolazione delle merci si applicano a quegli imballaggi che in virtù del paragrafo 1 circolano senza che siano applicate le formalità inerenti alle procedure del transito comunitario.

3. La semplificazione di cui al paragrafo 1 è accordata per i recipienti, gli imballaggi, le palette ed altri materiali analoghi utilizzati per il trasporto delle merci nell'ambito degli scambi intracomunitari, ad esclusione dei contenitori nel senso dato a questo termine dall'articolo 1, lettera b) della convenzione doganale di Ginevra relativa ai contenitori, del 18 maggio 1956.

Disposizioni relative ai vagoni ferroviari

Articolo 81

Ferme restando le disposizioni applicabili all'importazione temporanea di vagoni ferroviari, le disposizioni del trattato relative alla libera circolazione delle merci si applicano a qualsiasi vagone di merci appartenente ad una compagnia ferroviaria di uno Stato membro della Comunità:

a) sempre che il numero di codice ed il marchio di proprietà (sigla) su di essi apposta ne dimostrino in modo certo il carattere comunitario;

b) negli altri casi, su presentazione di un documento di transito comunitario interno.

TITOLO V

DISPOSIZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO CHE SERVE A COMPROVARE IL CARATTERE COMUNITARIO DELLE MERCI CHE NON CIRCOLANO VINCOLATE AL REGIME DEL TRANSITO COMUNITARIO INTERNO

(DOCUMENTO COM T 2 L)

CAPITOLO I

RILASCIO E UTILIZZAZIONE DEL DOCUMENTO

Campo di applicazione

Articolo 82

Il documento COM T 2 L è rilasciato per le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 222/77. Esso non può essere rilasciato per:

a) merci destinate ad essere esportate al di fuori della Comunità, oppure

b) merci per le quali sono state espletate le formalità doganali d'esportazione ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione verso paesi terzi nel quadro della politica agricola comune, oppure

c) merci provviste d'imballaggi che non rientrano nelle categorie di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 222/77.

Condizioni del trasporto diretto

Articolo 83

Il documento COM T 2 L può essere utilizzato per giustificare il carattere comunitario delle merci alle quali si riferisce soltanto quando tali merci siano trasportate direttamente da uno Stato membro ad un altro.

Sono considerate trasportate direttamente da uno Stato membro ad un altro:

a) le merci il cui trasporto si effettua senza che venga attraversato il territorio di un paese terzo,

b) le merci il cui trasporto si effettua con attraversamento del territorio di uno o più paesi terzi, a patto che l'attraversamento di tali paesi avvenga con la scorta di un documento di trasporto unico, emesso in uno Stato membro.

Condizioni per il rilascio; rilascio a posteriori

Articolo 84

1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 88 e 93, il documento COM T 2 L è redatto in un unico esemplare.

2. Il documento COM T 2 L e, se del caso, il o i documenti COM T 2 L bis sono vistati dalle autorità doganali dello Stato membro di partenza su richiesta dell'interessato nella casella C (ufficio di partenza). Essi vengono consegnati all'interessato non appena sono state espletate le formalità doganali per la spedizione delle merci verso lo Stato membro di destinazione.

3. Quando il documento COM T 2 L è rilasciato a posteriori, esso reca, in rosso, una delle seguenti diciture:

— Expedido a posteriori

— Udstedt efterfølgende

— Nachträglich ausgestellt

— Εκδοθέν εκ των υστέρων

— Issued retroactively

— Delivré a posteriori

— Rilasciato a posteriori

— Achteraf afgegeven

— Emitido a posteriori.

Utilizzazione delle distinte di carico

Articolo 85

1. Quando un documento COM T 2 L deve essere compilato per una spedizione comportante più di una specie di merci, le indicazioni relative a queste ultime possono, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, essere fornite su una o più distinte di carico invece di essere annotate nelle caselle 31 «Colli e designazione delle merci», 32 «Articolo n. . . .», 33 «Codice delle merci», 35 «Massa lorda (kg)», 38 «Massa netta (kg)» e, se del caso, 44 «Menzioni speciali, documenti presentati, certificati ed autorizzazioni» del formulario utilizzato per la compilazione del documento COM T 2 L.

Quando ci si avvalga di distinte di carico, le relative caselle del formulario utilizzato per la compilazione del documento COM T 2 L vanno sbarrate.

2. Nella parte superiore del riquadro di cui all'articolo 6, punto b), verrà apposta la sigla «T 2 L», mentre in quella inferiore verrà apposto il visto dell'ufficio doganale.

La colonna «Paese di spedizione/esportazione» figurante nella distinta di carico non va compilata.

3. La distinta di carico è presentata in un numero di esemplari pari a quello del documento COM T 2 L al quale si riferisce ed è firmata da colui che firma detto documento COM T 2 L.

4. Quando ad un documento COM T 2 L siano allegate più distinte di carico, queste devono recare un numero d'ordine apposto dall'interessato; il numero delle distinte di carico allegate viene indicato nel riquadro 4 «Distinte di carico» del formulario utilizzato per la compilazione del documento COM T 2 L.

Presentazione a destinazione del documento COM T 2 L

Articolo 86

1. Il documento COM T 2 L deve essere presentato all'ufficio doganale nel quale le merci formano oggetto di una dichiarazione al fine di vincolarle ad un regime doganale diverso da quello in cui sono arrivate.

2. Quando le merci sono state trasportate via mare, per aereo o a mezzo di condutture, il documento COM T 2 L è presentato all'ufficio doganale dove viene loro assegnato un regime doganale.

Controllo del COM T 2 L

Articolo 87

Gli Stati membri si prestano mutua assistenza al fine di controllare l'autenticità dei documenti COM T 2 L e l'esattezza delle indicazioni in essi apposte.

Compilazione del COM T 2 L in tre esemplari

Articolo 88

1. Per quanto riguarda le merci che possono beneficiare di una restituzione all'esportazione verso i paesi terzi nel quadro della politica agricola comune e che sono spedite verso lo Stato membro di destinazione con mezzi diversi da quelli aerei in condizioni tali che parte del percorso non interessa il territorio doganale della Comunità, il documento COM T 2 L va compilato in tre esemplari. L'originale e una copia sono consegnati all'interessato e la seconda copia è conservata dall'ufficio che l'ha rilasciata.

L'ufficio doganale che rilascia un documento COM T 2 L in tre esemplari appone su ciascuno di essi una delle seguenti diciture:

— Expedido por triplicado

— Udstedt i tre eksemplarer

— In drei Exemplaren ausgestellt

— Εκδιδόμενο σε τρία αντίτυπα

— Issued in triplicate

— Délivré en trois exemplaires

— Rilasciato in tre esemplari

— Afgegeven in drie exemplaren

— Emitido em três exemplares.

Per l'applicazione del primo comma, le merci imbarcate in un porto marittimo di uno Stato membro per essere sbarcate in un porto marittimo di un altro Stato membro sono considerate merci che non abbandonano il territorio doganale della Comunità, sempreché il tragitto via mare venga effettuato con un titolo di trasporto unico.

2. Nello Stato membro di destinazione l'interessato presenta all'ufficio di cui all'articolo 86 l'originale e la copia che gli sono stati consegnati. Detto ufficio appone il proprio visto sulla copia che rinvia all'ufficio emittente a fini di controllo. L'ufficio di destinazione viene informato dell'esito del controllo unicamente quando venga constatata una irregolarità.

CAPITOLO II

PROCEDURA SEMPLIFICATA PER IL RILASCIO DEL DOCUMENTO

Speditori autorizzati

Articolo 89

Le autorità doganali di ciascuno Stato membro possono autorizzare qualsiasi persona che soddisfi alle condizioni previste all'articolo 90 e che intenda spedire delle merci con un documento COM T 2 L, qui di seguito denominata «speditore autorizzato», ad utilizzare questo documento senza che siano osservate le disposizioni dell'articolo 84, paragrafo 2.

Condizioni dell'autorizzazione

Articolo 90

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 89 è concessa unicamente alle persone:

a) che effettuano frequenti spedizioni;

b) le cui scritture consentono alle autorità di controllare le operazioni.

2. Le autorità doganali possono rifiutare l'autorizzazione alle persone che non offrono tutte le garanzie ch'esse reputano necessarie.

3. Esse possano revocare l'autorizzazione, in particolare quando lo speditore autorizzato non soddisfi più alle condizioni di cui al paragrafo 1 o non offra più le garanzie di cui al paragrafo 2.

Contenuto dell'autorizzazione

Articolo 91

1. Nel'autorizzazione rilasciata dalle autorità doganali vengono stabiliti, in particolare:

a) l'ufficio doganale incaricato della preautenticazione, a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera a) dei formulari utilizzati per compilare i documenti COM T 2 L;

b) le condizioni nelle quali lo speditore autorizzato deve giustificare l'utilizzazione dei predetti formulari.

2. Le autorità doganali fissano il termine e le condizioni cui lo speditore autorizzato deve ottemperare per informare l'ufficio competente onde permettergli di eventualmente procedere ad un controllo delle merci prima della loro partenza.

Preautenticazione e formalità alla partenza

Articolo 92

1. L'autorizzazione stabilisce che la casella C (ufficio di partenza) figurante sul recto dei formulari utilizzati per compilare il documento COM T 2 L e, se del caso, il o i documenti COM T 2 L bis, deve:

a) essere preventivamente munita dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale di cui all'articolo 91, paragrafo 1, lettera a) e della firma di un funzionario di detto ufficio,

oppure

b) recare, apposta dallo speditore autorizzato, l'impronta del timbro speciale di metallo ammesso dalle autorità doganali e conforme al modello figurante nell'allegato IX. Tale impronta può essere prestampata sui formulari quando la stampa degli stessi sia affidata ad una tipografia espressamente autorizzata.

2. Lo speditore autorizzato è tenuto a compilare il formulario e a firmarlo al più tardi al momento della spedizione delle merci. Inoltre, egli deve indicare nel riquadro riservato al visto dell'ufficio de partenza, il nome dell'ufficio doganale competente, la data di compilazione del documento, i riferimenti al documento di spedizione richiesti dallo Stato membro di partenza, nonché una delle seguente diciture:

— Procedimiento simplificado

— Forenklet procedure

— Vereinfachtes Verfahren

— Απλουστευμένη διαδικασία

— Simplified procedure

— Procédure simplifiée

— Procedura semplificata

— Vereenvoudigde regeling

— Procedimente simplificado.

3. Il formulario compilato e completato con le indicazioni di cui al paragrafo 2 e firmato dall speditore autorizzato vale quale documento comprovante il carattere comunitario delle merci.

Obbligo di predisporre una copia

Articolo 93

Lo speditore autorizzato è tenuto a predisporre una copia di ciascun documento COM T 2 L rilasciato in virtù del presente capitolo. Le autorità doganali determinano le modalità secondo le quali detta copia è presentata a fini di controllo e conservata per almeno due anni.

Controlli presso lo speditore autorizzato

Articolo 94

Le autorità doganali possono effettuare presso gli speditori autorizzati ogni controllo ritenuto utile. Gli speditori autorizzati sono tenuti ad assoggettarvisi.

Responsabilità dello speditore autorizzato

Articolo 95

1. Lo speditore autorizzato è tenuto:

a) a rispettare le condizioni previste nel presente capitolo e nell'autorizzazione;

b) a prendere tutte le misure necessarie per assicurare la custodia a del timbro dell'ufficio doganale di cui all'articolo 91, paragrafo 1, lettera a) o del timbro speciale.

2. In caso di utilizzazione abusiva da parte di chiunque dei formulari necessari per compilare i documenti COM T 2 L, preventivamente muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale di cui all'articolo 91, paragrafo 1, lettera a), o recanti l'impronta del timbro speciale, lo speditore autorizzato risponde, senza pregiudizio dell'esercizio di azioni penali, del pagamento dei dazi e degli altri diritti e tributi che non siano stati pagati in un determinato Stato membro in seguito a tale utilizzazione abusiva, sempreché non dimostri alle autorità doganali che l'hanno autorizzato di aver preso le misure di cui al paragrafo 1, lettera b).

Esclusione di talune merci

Articolo 96

Le autorità doganali dello Stato membro di spedizione possono escludere dalle agevolazioni previste nel presente capitolo alcune categorie di merci oppure determinati traffici.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Abrogazione di alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 223/77 e tavola di corrispondenza

Articolo 97

1. Il regolamento (CEE) n. 223/77 è abrogato ad eccezione dell'articolo 1, paragrafo 3, dell'articolo 2, paragrafi 1, 5, lettere a) e d), 6, 9 e 10, dell'articolo 2 bis, degli articoli da 10 a 14, dell'articolo 15, paragrafo 2, degli articoli 56 e 57, degli articoli da 61 a 61 septies e degli allegati VI, VI A e VI B.

2. I riferimenti alle disposizioni abrogate sono da considerarsi relativi al presente regolamento.

I riferimenti agli articoli del regolamento (CEE) n. 223/77 vanno letti in funzione della tavola di corrispondenza figurante nell'allegato X.

Disposizioni transitorie

Articolo 98

Le procedure avviate, in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 223/77, al più tardi il 31 dicembre 1987, continueranno il loro «iter» anche dopo tale data alle condizioni stabilite dal predetto regolamento.

Articolo 99

1. I garanti che, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma, rilascino certificati di garanzia forfettaria di validità limitata e che alla data di entrata in vigore del presente regolamento dispongano di certificati corredati della menzione stabilita prima di tale data potranno continuare a rilasciarli fino ad esaurimento della scorta.

2. Gli interessati che alla data d'entrata in vigore del presente regolamento utilizzino avvisi di passaggio e ricevute del modello in uso prima di tale data potranno continuare ad usarli fino ad esaurimento della scorta.

3. I garanti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento rilascino certificati di garanzia forfettaria del modello in uso prima di tale data potranno continuare a rilasciarli fino ad esaurimento della scorta.

4. Gli speditori autorizzati che alla data di entrata in vigore del presente regolamento utilizzino il tipo di timbro speciale valido prima di tale data potranno continuare ad usarlo fino al 31 dicembre 1992.

Modifiche

Articolo 100

1. Il regolamento (CEE) nr. 679/85, come modificato dal regolamento (CEE) n. 2791/86, è modificato come segue: nell'esemplare 4 del modello di formulario di documento unico che figura all'allegato I e nell'esemplare 4/5 del modello di formulario di documento unico che figura all'allegato II, alla voce «Nota importante» situato sotto le caselle 5 e 6, deve essere inserito, dopo le parole «se del caso» il numero 4 nell'enumerazione delle caselle per cui i dati sono richiesti.

2. Il regolamento (CEE) n. 2855/85, come modificato dal regolamento (CEE) n. 2792/86, è modificato come segue: all'allegato III, titolo I, B, quarto trattino deve essere inserito, secondo il suo ordine numerico, il numero 4 nell'enumerazione delle caselle suscettibili di essere completate.

Entrata in vigore

Articolo 101

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

ALLEGATO I

DISTINTA DI CARICO

N. d'ordine	Contrassegni, numeri, numero e natura dei colli; designazione delle merci	Paese di spedizione/ esportazione	Massa lorda (kg)	Riservato alla dogana

(Firma)

ALLEGATO II

TRANSITO COMUNITARIO

AVISO DE PASO
GRÆNSEOVERGANGSATTEST
GRENZÜBERGANGSSCHEIN
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΣ
TRANSIT ADVICE NOTE

AVIS DE PASSAGE
AVVISO DI PASSAGGIO
KENNISGEVING VAN DOORGANG
AVISO DE PASSAGEM

Identificazione del mezzo di trasporto: .....

DOCUMENTO DI TRANSITO		UFFICIO DI PASSAGGIO PREVISTO (E PAESE):
Natura (T 1, T 2, T 2 ES o T 2 PT) e numero	Ufficio di partenza	
		SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO DOGANALE Data del passaggio: .... Firma Timbro della dogana

ALLEGATO III

TRANSITO COMUNITARIO

RECIBO
ANKOMSTBEVIS
EINGANGSBESCHEINIGUNG
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
RECEIPT

RÉCÉPISSÉ
RICEVUTA
ONTVANGSTBEWIJS
RECIBO

L'ufficio doganale di .....

certifica che il documento T 1, T 2, T 2 ES, T 2 PT (1)
l'esemplare di controllo T n. 5 (1)

registrato il ..... con il n. .....

dall'ufficio di .....
gli è stato consegnato e che nessuna irregolarità è stata rilevata, fino a questo momento, in merito alla spedizione alla quale il documento si riferisce.

Timbro dell' ufficio

A ....., il ..... 19.....

.....
Firma

(1) Cancellare le diciture che non interessano.

ALLEGATO IV

CERTIFICATO DI GARANZIA

TRANSITO COMUNITARIO

(Recto)

1. Ultimo giorno di validità	Giorno | Mese | Anno	2. Numero
3. Obbligato principale (Cognome e nome o ragione sociale, indirizzo completo e paese)		
4. Garante (Cognome e nome o ragione sociale, indirizzo completo e paese)		
5. Ufficio di garanzia (designazione, indirizzo completo e paese)		
6. Importo della garanzia (in moneta nazionale)	in cifre:	in lettere:

7. L'ufficio di garanzia certifica che l'obbligato principale sopra designato ha ottenuto un'autorizzazione che consente di svolgere operazioni di transito comunitario negli Stati in appresso indicati i cui nomi non siano sbarrati:

BELGIO	DANIMARCA	GERMANIA	FRANCIA	IRLANDA	ITALIA
LUSSEMBURGO	PAESI BASSI	REGNO UNITO	GRECIA	SPAGNA	PORTOGALLO

8. Termine di validità prorogato fino al
Giorno | Mese | Anno
____ | ____ | ____ incluso.

A ....., il .....

(Firma del funzionario e timbro dell'ufficio di garanzia)

A ....., il .....

(Firma del funzionario e timbro dell'ufficio di garanzia)

NB: In caso di rescissione del contratto di garanzia il presente certificato deve essere restituito immediatamente all'ufficio di garanzia.

9. Persone abilitate a firmare la dichiarazione di transito comunitario per l'obbligato principale

(Tergo)

10. Cognome, nome e facsimile della firma della persona abilitata	11. Firma dell'obbligato principale (1)	10. Cognome, nome e facsimile della firma della persona abilitata	11. Firma dell'obbligato principale (1)

(1) Quando l'obbligato principale è una persona giuridica, la firma nella casella 11 deve essere seguita dell'indicazione del cognome, nome, qualità di chi firma.

ALLEGATO V

(Recto)

TRANSITO COMUNITARIO **A 000 000**

CERTIFICATO DI GARANZIA FORFETTARIA

Rilasciato da: .....

.....

(Cognome o ragione sociale e indirizzo)

(impegno del garante accertato il .....

dall'ufficio di garanzia di .....)

Il presente certificato è valido sino alla concorrenza di 7 000 ECU per un'operazione di transito comunitario che inizia, al più tardi, il .....

e nei confronti della quale agisce come obbligato principale .....

.....

(Cognome o ragione sociale e indirizzo)

....

Firma dell'obbligato principale (1) Firma e timbro di chi rilascia il certificato

---

(1) Firma facoltativa.

(Tergo)

Spazio riservato all'ufficio di partenza

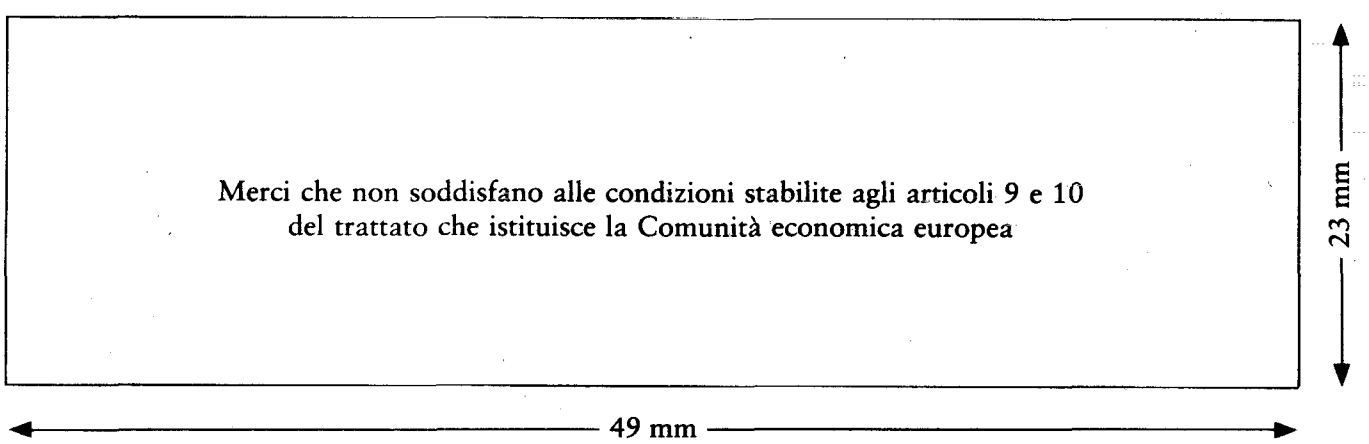
Operazione di transito comunitario scortata dal documento T 1/T 2/T 2 ES/T 2 PT, registrato il ..... con il n. ..... dall'ufficio di .....

....

Timbro Firma

ALLEGATO VI

ETICHETTA GIALLA



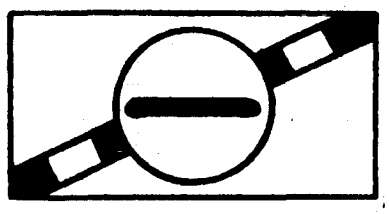
ALLEGATO VII

ELENCO DELLE MERCI IL CUI TRASPORTO PUÒ DAR LUOGO AD UN AUMENTO DELLA GARANZIA FORFETTARIA

1	2	3
N. di voce del sistema armonizzato	Designazione delle merci	Quantità corrispondente all' importo forfettario di 7 000 ECU
02.01	Carni della specie bovina, fresche o refrigerate	3 000 kg
02.02	Carni della specie bovina o congelate	3 000 kg
ex 02.10	Carni della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate	3 000 kg
04.02	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	5 000 kg
04.05	Burro e altre materie grasse del latte	3 000 kg
04.06	Formaggi e latticini	3 500 kg
ex 09.01	Caffè, non torrefatto, anche decaffeinizzato	3 000 kg
ex 09.01	Caffè torrefatto, anche decaffeinizzato	2 000 kg
09.02	Tè	3 000 kg
ex 16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue della specie suina domestica	4 000 kg
ex 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie della specie suina domestica	4 000 kg
ex 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie della specie bovina	3 000 kg
ex 21.01	Estratti, essenze o concentrati di caffè	1 000 kg
ex 21.01	Estratti, essenze o concentrati di tè	1 000 kg
ex 21.06	Preparazioni alimentari, non nominate né comprese altrove, aventi un tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18 %	3 000 kg
22.04	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, diversi da quelli della voce n. 20.09	15 hl
22.05	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o sostanze aromatiche	15 hl
ex 22.07	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico eguale o superiore a 80 % vol	3 hl
ex 22.08	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico inferiore a 80 % vol	3 hl
ex 22.08	Acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche	5 hl
ex 24.02	Sigarette	70 000 pezzi
ex 24.02	Sigaretti	60 000 pezzi
ex 24.02	Sigari	25 000 pezzi
ex 24.03	Tabacco da fumo	100 kg
ex 27.10	Oli di petrolio leggeri e medi e oli da gas	200 hl
33.03	Profumi e acque da toletta	5 hl

ALLEGATO VIII

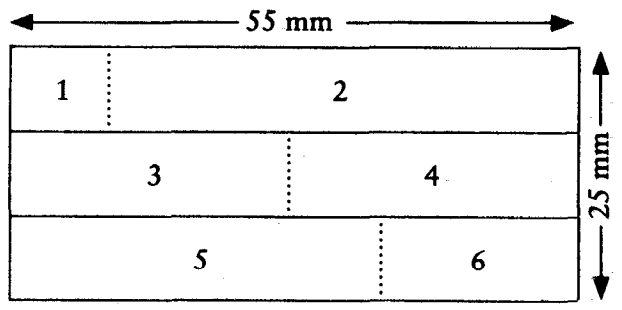
ETICHETTA (articoli 33 e 50)



Colore: nero e verde

ALLEGATO IX

TIMBRO SPECIALE



1. Stemma dello ooStato membro
2. Ufficio doganale
3. Numero del documento
4. Data
5. Speditore autorizzato
6. Autorizzazione

ALLEGATO X

TAVOLA DI CORRISPONDENZA

Regolamento (CEE) n. 223/77	Attuale regolamento
Articolo	*Articolo*
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
15	10
16	11
18	12
19	13
20	14
21	15
22	16
23	17
24	18
25	19
27	20
28	21
29	22
30	23
31	24
32	25
33	26
34	27
35	28
36	29
37	30
38	31
39	32
40	33
41	34
42	35
43	36
44	37
45	38
46	39
47	40
48	41
49	42
50	43
50a	44
50b	45
50c	46
50d	47
50e	48
50f	49
50g	50
50h	51
50i	52
50j	53
50k	54
50l	55
50m	56

Regolamento (CEE) n. 223/77	Attuale regolamento
50n	57
50o	58
51	59
52	60
53	61
54	62
55	63
56	64
57	65
58	66
59	67
60	68
60 bis	69
61	70
62	71
63	72
64	73
65	74
66	75
67	76
68	77
68 bis	78
68 ter	79
68 quater	80
68 quinquies	81
69	82
70	83
71	84
—	85
72	86
73	87
74	88
75	89
—	90
76	91
77	92
78	93
79	94
80	95
81	96
82	97
—	98
—	99
—	100
84	101
ALLEGATO	*ALLEGATO*
V	I
VII	II
VIII	III
IX	IV
X	V
XII	VI
XIII	VII
XIV	VIII
XV	IX